

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009238/2014 - 13.11.2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Armonizzazione in Europa dei metodi di contrasto alla flavescenza dorata

La flavescenza dorata è una pericolosa malattia infettiva che colpisce le piante di vite e che viene trasmessa da un insetto vettore, lo Scafoideo titano, meglio noto come "cicala della vigna".

Comparsa per la prima volta in Europa negli anni '50, la malattia è esplosa in Italia con tutta la sua virulenza negli anni '90, colpendo nel Veneto varietà economicamente importanti come il Prosecco e il Garganega.

Considerando che la flavescenza dorata è un problema che interessa ancora oggi numerose regioni europee e rappresenta uno tra i rischi per la viticoltura europea;

preso atto che l'Assemblea delle regioni europee viticole (AREV), durante l'assemblea che si è tenuta nel maggio 2014 a Remich nel Granducato di Lussemburgo, ha riproposto quello della flavescenza come un tema da affrontare urgentemente, decidendo altresì di creare un gruppo tecnico di scambio per interloquire con le istituzioni dell'UE e trovare un valido sostegno per risolvere questo problema,

intende la Commissione predisporre fondi e risorse per armonizzare i metodi di contrasto, prevenzione e trattamento di questa malattia, tanto sulla vigna quanto in vivaio?

IT
E-009238/2014
Risposta di Phil Hogan
a nome della Commissione
(22.12.2014)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013¹, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, prevede un sostegno specifico nei programmi di sostegno nazionale al settore vitivinicolo che può essere destinato a combattere, in particolare, la flavescenza dorata (Grapevine flavescence dorée MLO). L'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del suddetto regolamento stabilisce che il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti possa riguardare il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro.

Spetta allo Stato membro stabilire l'estirpazione obbligatoria di vigneti colpiti dalla flavescenza dorata ed introdurre le sopra citate misure di sostegno per il successivo reimpianto nel proprio programma nazionale di sostegno.

Inoltre, la flavescenza dorata, agente causale di questa malattia, figura nella direttiva 2000/29/CE² in quanto organismo nocivo di cui è nota la presenza sul territorio dell'Unione; è necessario vietarne l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'UE se tale organismo nocivo è presente sulle viti. La direttiva in parola stabilisce che gli spostamenti delle viti all'interno dell'Unione debbano essere accompagnati da una constatazione ufficiale che ne confermi la provenienza da piante madri esenti dai sintomi della malattia in parola. Inoltre, nell'UE esistono anche zone protette da questo organismo nocivo, che dispongono di un livello ancora più elevato di tutela contro la sua introduzione.

Nell'ambito del nuovo regime di cofinanziamento in materia di sanità vegetale stabilito dal regolamento (UE) n. 652/2014³, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni per misure di emergenza destinate ad arginare la diffusione di taluni organismi nocivi quali, per l'appunto, la flavescenza dorata, e a coprire alcuni costi. Sulla medesima base giuridica e a determinate condizioni possono essere ammissibili anche i programmi di indagine generale finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi tra cui figurino le indagini sulla flavescenza dorata.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).